SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 24 NOVEMBRE 1983 [1]

Hartog Cohen
contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Invalidità — Atto di abnegazione»

Causa 342/82

Massime

Dipendenti — Pensione d'invalidità — Determinazione del tasso della pensione — Atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico — Nozione — Atto compiuto dall'interessato prima dell'entrata in servizio presso le Comunità — Esclusione
(Statuto del personale, art. 78, 2° comma)

L'art. 78, 2° comma dello Statuto va interpretato nel senso che non attribuisce la pensione d'invalidità nella percentuale massima al dipendente il quale sia stato colpito da invalidità permanente totale a causa di un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico, ma prima dell'entrata in servizio presso la Comunità.

Nella causa 342/82,

HARTOG COHEN, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. John Forman, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

1 — Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto:

— l'annullamento della decisione 27 novembre 1981, in quanto la commissione d'invalidità ha deciso che l'invalidità del ricorrente non deriva da un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico;

— l'annullamento della decisione 11 dicembre 1981 con cui la Commissione ha attribuito al ricorrente la pensione d'invalidità a norma dell'art. 78, 3° comma dello Statuto, anziché a norma del 2° comma dello stesso articolo;

— l'annullamento della decisione con cui è stato respinto il reclamo proposto in proposito il 10 marzo 1982;

— la condanna della Commissione a versare al ricorrente, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982, la pensione d'invalidità nella percentuale stabilita dall'art. 78, 2° comma dello Statuto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di Sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Le norme rilevanti

1. L'art. 53 dello Statuto del personale stabilisce che il dipendente il quale, a giudizio della Commissione d'invalidità, si trovi in una situazione contemplata dall'art. 78 dello stesso Statuto, cessa di svolgere le sue mansioni ed è collocato a riposo.

2. Detto art. 78, il cui 1° comma stabilisce, a determinate condizioni, il diritto del dipendente alla pensione d'invalidità qualora sia colpito da invalidità permanente totale, dispone nel 2° e 3° comma che:

«Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuta nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % dello stipendio base del funzionario.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età».

3. A norma dell'art. 9 dello Statuto, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione d'invalidità sono determinate in conformità all'allegato II dello Statuto.

3.1. A norma dell'art. 7, dell'allegato II dello Statuto, la commissione d'invalidità è composta di tre medici designati: il primo dall'istituzione da cui dipende l'impiegato interessato, il secondo dall'interessato ed il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

3.2. Inoltre l'art. 9, dell'allegato II stabilisce:

«Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina ed all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti».

II — Gli antefatti e il procedimento

1. Il ricorrente, sig. Hartog Cohen, cittadino olandese, nato il 17 dicembre 1917, era dipendente della Commissione dal 1° giugno 1970, ed aveva occupato da ultimo un posto di grado LA/4 presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione.

2. Nel 1981, dato lo stato di salute del ricorrente, la Commissione applicava gli artt. 53 e 78 dello Statuto, sopracitati. Veniva costituita una commissione d'invalidità composta di tre medici designati a norma del sopracitato art. 7 dell'allegato II dello Statuto. Conformemente a questa disposizione, uno dei medici veniva scelto dal ricorrente, il quale designava il dott. Gohdes, suo medico curante dal maggio del 1980.

3. Con lettera 30 settembre 1981 inviata al dott. Gohdes, la Commissione precisava il compito della commissione d'invalidità citando espressamente il 2° comma, dell'art. 78 dello Statuto. La Commissione rilevava inoltre che il fascicolo medico del ricorrente sarebbe stato rimesso al dott. Gohdes, il quale avrebbe potuto rivolgersi agli uffici della Commissione onde ottenere «qualsiasi informazione ulteriore ritenuta necessaria per l'adempimento del compito sopraindicato».

4. Il 27 novembre 1981 la commissione d'invalidità concludeva

«... previo esame del sig. Hartog Cohen, ..., dipendente della Commissione delle Comunità europee, ch'egli è colpito da invalidità permanente totale, che lo mette nell'impossibilità di svolgere mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera e che, per questo motivo, deve cessare di lavorare presso la Commissione.

La commissione d'invalidità dichiara che l'invalidità del sig. Hartog Cohen non è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio delle sue mansioni, da una malattia professionale o da un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico né dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui».

5. Lo stesso giorno il dott. Gohdes stendeva un certificato medico rilevando che nessuna delle malattie del ricorrente «dipende dall'età. Né la vita professionale, né la vita privata del paziente servono a spiegare la loro origine. È molto probabile che esse siano in complesso connesse agli anni ch'egli ha trascorso durante l'ultima guerra, nelle file della resistenza olandese».

6. L'11 dicembre 1981, la Commissione, viste le conclusioni della commissione d'invalidità, decideva di collocare a riposo il ricorrente con effetto dal 1° gennaio 1982 e di attribuirgli la pensione d'invalidità a norma dell'art. 78, 3° comma, dello Statuto.

7. Con un certificato medico in data 2 febbraio 1982, il dott. S. Langie, neurochirurgo, certificava, a richiesta del ricorrente, di «averlo seguito regolarmente dal punto di vista neurologico» dal novembre del 1970. Il dott. Langie concludeva essere «verosimile» che l'entità delle lesioni del ricorrente «sia in relazione con la vita che il paziente ha condotto durante l'ultima guerra in quanto partecipante alla resistenza in Olanda».

8. Il 10 marzo 1982 il ricorrente proponeva un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro le sopramenzionate decisioni della commissione d'invalidità e della Commissione in data 27 novembre e 11 dicembre 1981. Nel reclamo il ricorrente sosteneva che la sua invalidità era la conseguenza diretta delle attività svolte in seno alla resistenza olandese durante la seconda guerra mondiale e quindi, secondo lui, di un «atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico o del fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui», il che gli dava diritto alla pensione d'invalidità a norma dell'art. 78, 2° comma dello Statuto. A sostegno della propria tesi il ricorrente attirava l'attenzione sui due certificati medici sopracitati e dichiarava di aver presentato alle autorità olandesi una domanda diretta ad ottenere una pensione straordinaria «dipendente dal fatto che l'invalidità accertata è eziologicamente connessa ad attività in seno alla resistenza olandese». La domanda relativa a questa pensione straordinaria «veniva in seguito accolta», nel dicembre del 1982.

9. Il reclamo veniva espressamente respinto con lettera della Commissione 5 ottobre 1982. In questa lettera la Commissione rilevava che la questione principale sollevata nel reclamo era quella se, per aver diritto alla pensione a norma dell'art. 78, 2° comma, dello Statuto l'atto di abnegazione

«debba aver avuto luogo mentre l'interessato era in servizio presso le Comunità ovvero l'atto stesso possa aver avuto luogo prima dell'entrata in servizio presso le Comunità stesse.

Benché l'art. 78, 2° comma taccia in proposito, la Commissione ritiene che l'atto debba avere avuto luogo durante il periodo in cui l'interessato era in servizio presso le Comunità. In un certo senso, l'aumento della percentuale della pensione a causa di un atto del genere costituisce un 'premio' o 'ricompensa' con cui

le Comunità, in quanto datore di lavoro, riconoscono un obbligo morale nei confronti dei dipendenti, purché tuttavia lavorassero presso di esse. Quanto agli atti compiuti prima dell'entrata in servizio, il loro riconoscimento o la loro ricompensa va quindi eventualmente cercato altrove.

Ciò premesso, non v'è motivo di convocare nuovamente la commissione d'invalidità onde riesaminare il caso».

10. Il presente ricorso è stato proposto il 24 dicembre 1982.

11. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma d'invitare le parti a concentrare le loro difese orali sull'interpretazione dell'art. 78, 2° comma, dello Statuto e, in particolare, sulla questione se l'atto di abnegazione contemplato in detta disposizione debba essere stato compiuto dopo che l'interessato era stato assunto dalle Comunità.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

in via principale

— dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

— annullare la decisione 27 novembre 1981 della commissione d'invalidità, nella parte in cui stabilisce che l'invalidità non deriva da un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui;

— annullare la decisione 11 dicembre 1981 della convenuta, nella parte in cui stabilisce che gli viene attribuita la pensione d'invalidità a norma dell'art. 78, 3° comma dello Statuto e non a norma dell'art. 78, 2° comma dello stesso;

— annullare la decisione con cui è stato respinto il reclamo proposto in proposito il 10 marzo 1982, decisione notificata con lettera 5 ottobre 1982;

— condannare la convenuta a versargli, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982, la pensione d'invalidità nella percentuale stabilita dall'art. 78, 2° comma dello Statuto, aggiungendo ai maggiori importi di pensione dovuti fino al giorno dell'esecuzione della sentenza gli interessi di mora del 23 %, dal giorno della scadenza a quello del pagamento;

— condannare la convenuta alle spese;

in subordine

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— statuire che l'art. 78, 2° comma dello Statuto vale anche nel caso dell'atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui anteriore all'assunzione da parte delle Comunità;

— prima di procedere oltre nel merito:

ordinare la convocazione di una nuova commissione d'invalidità incaricata di stabilire se l'invalidità permanente totale del ricorrente derivi da un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di

aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui;

— soprassedere a statuire sulle spese;

in via d'ulteriore subordine

— dichiarare ricevibile il ricorso;

— prima di entrare nel merito:

disporre tutti gli atti d'istruttoria utili per accertare se la commissione d'invalidità abbia esaminato la questione del nesso causale fra l'invalidità permanente totale del ricorrente e le attività da lui svolte nella resistenza olandese durante la guerra 1940-1945;

— soprassedere a statuire sulle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

a) Introduzione

Il *ricorrente* deduce due mezzi i quali, in sostanza, possono riassumersi come segue:

1. trasgressione dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto e delle norme di procedura;

2. in subordine, trasgressione dell'art. 78, 2° e 3° comma dello Statuto e delle norme e principi generali del diritto, in particolare del principio secondo il quale qualsiasi atto amministrativo deve avere una motivazione legalmente ammissibile, cioè pertinente, coerente e non viziata da errori di diritto e/o di fatto.

b) Gli argomenti delle parti

Sul primo mezzo del ricorrente

1. Il *ricorrente* deduce che, a norma dell'art. 25, 2° comma dello Statuto, le decisioni che recano pregiudizio devono essere motivate. Orbene, i due primi atti impugnati, cioè le decisioni della commissione d'invalidità e della Commissione in data 27 novembre e 11 dicembre 1981, che recano indubbiamente pregiudizio al ricorrente, non contengono alcuna motivazione sul punto essenziale per decidere se si debba applicare l'art. 78, 2° comma dello Statuto.

Va respinta la tesi della Commissione secondo la quale la commissione d'invalidità non poteva motivare la propria decisione in modo diverso senza trasgredire l'art. 9, 3° comma, dell'allegato II dello Statuto, riguardante la segretezza dei suoi lavori. Questa disposizione va conciliata con l'altra, più generale, dell'art. 25, 2° comma dello Statuto.

1.1. In secondo luogo, la commissione d'invalidità non ha esaminato le cause dell'invalidità del ricorrente. Comunque, egli non è stato interrogato in proposito, benché l'ignoranza dei fatti da parte di questa commissione, per quanto riguarda la sua attività nella resistenza olandese, escluda che il suo caso possa essere valutato in base ai documenti. Di conseguenza v'è un manifesto vizio di procedura.

1.2. In subordine, appare molto dubbio che l'esame di cui trattasi abbia avuto luogo.

Dalle conclusioni della commissione d'invalidità, secondo le quali l'invalidità del ricorrente non deriva da un atto di abnegazione, non si desume necessaria-

mente che la commissione stessa abbia esaminato il problema del nesso causale fra l'atto di abnegazione e l'invalidità. La commissione potrebbe aver semplicemente ignorato l'esistenza di tale atto o ritenuto che non andava preso in considerazione in quanto anteriore all'assunzione da parte delle Comunità. Nemmeno il fatto che l'attenzione del dott. Gohdes fosse stata attirata sull'art. 78, 2° comma dello Statuto e ch'egli fosse al corrente dello stato di salute del ricorrente e del suo passato di resistente implica, di per sé, che la commissione abbia proceduto all'esame della questione del suddetto nesso causale. Questo medico potrebbe esser stato distratto, negligente o, cosa che il ricorrente ritiene essere effettivamente avvenuta, non aver posto in relazione il passato di resistente del ricorrente e la nozione statutaria di «atto di sacrifico personale».

2. La *Commissione* rileva che il mezzo del ricorrente è infondato in fatto.

2.1. La Commissione contesta la trasgressione dell'art. 25, 2° comma dello Statuto.

La commissione d'invalidità ha concluso che «l'invalidità ... non deriva ... da un atto di abnegazione». La commissione d'invalidità non avrebbe potuto motivare le proprie conclusioni in modo diverso senza trasgredire l'art. 9, 2° e 3° comma, dell'allegato II dello Statuto, i quali hanno lo scopo di tutelare il segreto medico nell'interesse degli stessi dipendenti e stabiliscono che solo «le conclusioni» della commissione d'invalidità vengono trasmesse al dipendente ed alla sua istituzione. Queste disposizioni non impediscono affatto al dipendente di conoscere la ragione per cui la commissione d'invalidità è giunta alla propria decisione (e, di conseguenza, di essere in grado di valutare la conformità della decisione alle norme dello Statuto). Basta infatti che il dipendente interroghi il medico da lui designato per rappresentarlo in seno alla commissione d'invalidità, il quale potrà fornirgli — salvo restando il segreto medico — tutte le opportune informazioni.

Infine, la decisione 11 dicembre 1981 dipendeva strettamente dalle conclusioni della commissione d'invalidità, che non potevano essere messe in discussione. La motivazione della decisione, che si richiama alle conclusioni della commissione d'invalidità, è quindi conforme all'art. 25, 2° comma dello Statuto.

2.2.1. In secondo luogo, la commissione d'invalidità ha escluso espressamente, nella decisione 27 novembre 1981, il nesso causale fra la partecipazione del ricorrente alla resistenza olandese e l'invalidità. Nessuna norma imponeva alla commissione d'invalidità d'interrogare il ricorrente, dato che l'origine, l'esistenza e le conseguenze di molte delle sue infermità potevano essere valutate in base ai documenti. Si veda la sentenza 14 dicembre 1966 (Alfieri/Parlamento, 3/66. Racc. pag. 596).

2.2.2. A parte ciò, la Commissione aveva incaricato la commissione d'invalidità d'esaminare detto nesso causale. Si veda la lettera 30 settembre 1981 inviata dalla Commissione al dott. Gohdes, che rappresentava il ricorrente in seno alla commissione d'invalidità e che era perfettamente al corrente del suo passato e del suo stato di salute.

Senza dubbio, nulla vieta alla Commissione di chiedere alla commissione d'invalidità di riesaminare il nesso causale, ma essa non l'ha fatto perché ha ritenuto che, comunque, la domanda del ricorrente fosse infondata in diritto.

Sul secondo mezzo del ricorrente

1. Il *ricorrente* deduce che le conclusioni della commissione di invalidità in data 27 novembre 1981 e la decisione della Commissione in data 11 dicembre 1981 sono inficiate vuoi da un *errore di fatto,* in quanto hanno considerato non provate le attività del ricorrente in seno alla resistenza olandese e/o il nesso causale fra queste e l'invalidità, vuoi da un *errore di diritto* in quanto hanno ritenuto che l'atto di abnegazione di cui all'art. 78, 2° comma dello Statuto dev'essere posteriore all'assunzione da parte delle Comunità. La decisione 5 ottobre 1982, con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente, è poi inficiata dallo stesso errore di diritto.

1.1. Per quanto riguarda l'*errore di fatto,* le autorità olandesi hanno riconosciuto attualmente la sua qualità di resistente e che la sua attuale invalidità è la conseguenza diretta dell'attività svolta in seno alla resistenza olandese. Inoltre i dottori Gohdes e Langie l'hanno attestato. L'esistenza di un nesso causale fra tali fatti e tale malattia non dipende dalle norme di legge, giacché si tratta di una questione medica.

1.2. Per quanto riguarda l'*errore di diritto,* l'art. 78, 2° comma dello Statuto ha portata generale, e non dice affatto che l'atto di abnegazione dev'essere avvenuto mentre l'interessato era già in servizio presso le Comunità.

Inoltre una siffatta interpretazione restrittiva della disposizione va respinta. In primo luogo e soprattutto, la lettera della disposizione è chiara e non ha quindi bisogno di essere interpretata. In secondo luogo, la decisione stessa precisa, a proposito dell'infortunio, che questo dev'essere avvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle mansioni. Il legislatore, dove ha voluto limitare l'applicazione della disposizione, l'ha quindi detto espressamente. Orbene, per quanto riguarda l'atto di abnegazione, non v'è una limitazione del genere.

L'interpretazione restrittiva è in contrasto con lo spirito della disposizione ed iniqua. Si tratta di ricompensare un comportamento di alta qualità umana, i cui meriti non sono evidentemente diversi a seconda dell'epoca cui risale. La Commissione ha inoltre perso di vista il fatto che le conseguenze lesive dell'atto si sono avute mentre il ricorrente era in servizio.

Infine, non è vero che la genesi della disposizione implichi un'interpretazione restrittiva in forza della quale, di fronte ad un caso espressamente contemplato — cioè l'atto di abnegazione —, sarebbe consentito distingure, mentre la disposi-

zione non distingue, a seconda dell'epoca in cui l'atto stesso è stato compiuto.

2. La *Commissione* contrasta la tesi del ricorrente relativa agli asseriti errori di fatto o di diritto.

2.1. Per quanto riguarda l'asserito *errore di fatto,* nulla indica che la commissione d'invalidità abbia commesso un errore del genere. Quando infatti detta commissione si è pronunziata validamente su una questione che le era stata sottoposta, la sua decisione è definitiva a meno che non intervenga un fatto nuovo. Orbene, i pareri espressi da altri medici, anche eminenti, secondo i quali la commissione d'invalidità si è ingannata o ha potuto ingannarsi, non costituiscono un fatto del genere. Si vedano le sentenze 9 luglio 1975 (Vellozzi/Commissione, 42 e 62/74, Racc. pag. 871) e 12 giugno 1980 (Schuerer/Commissione, 107/79, Racc. pag. 1845).

2.2. Per quanto riguarda l'asserito *errore di diritto,* anzitutto a torto il ricorrente sostiene che la commissione d'invalidità abbia commesso un errore del genere nell'interpretare l'art. 78, 2° comma dello Statuto. Detta interpretazione è infatti di esclusiva competenza della Commissione e le conclusioni della commissione d'invalidità non consentano affatto di ritenere ch'essa si sia arrogata questa competenza.

A parte ciò, la censura diretta contro la decisione 5 ottobre 1982 è irricevibile. La commissione d'invalidità ha regolarmente accertato che l'invalidità non derivava da un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico e la decisione della Commissione 11 dicembre 1981 è stata adottata in conformità alle sue conclusioni. Di conseguenza è inutile accertare se l'atteggiamento assunto nella decisione di rigetto del reclamo sia giuridicamente fondato o no.

La censura è inoltre infondata.

Uno dei principi fondamentali del sistema delle pensioni delle Comunità è infatti che, salvo espressa disposizione contraria, esso tutela i dipendenti solo per eventi posteriori all'entrata in servizio. Si vedano fra gli altri l'art. 3, lett. a), dell'allegato VIII dello Statuto (circa la pensione d'anzianità). In forza di questo principio generale l'atto di abnegazione contemplato dall'art. 78, 2° comma dello Statuto deve necessariamente essere stato compiuto dopo l'entrata in servizio presso le Comunità.

L'interpretazione del ricorrente fondata a contrario sull'art. 78, 2° comma, per quanto riguarda gli infortuni, è errata. In detto articolo il legislatore ha unicamente escluso gli infortuni della vita privata dalla percentuale di pensione d'invalidità del 70 %, e tale restrizione non dipende affatto dal periodo durante il quale l'infortunio è avvenuto.

Infine, la genesi del 2° e 3° comma dell'art. 78 impone l'interpretazione restrittiva. Una volta la pensione d'invalidità aveva una percentuale unica, pari al massimo della pensione d'anzianità. Onde evitare abusi, nel 1969 la Commissione ha proposto (GU C 83, pag. 4) di scindere le due pensioni e di riservare la percentuale massima della pensione d'anzianità, come percentuale della pensione d'invalidità, solo a casi ben determinati. Questa proposta è stata adottata dal

Consiglio nel 1962 (GU L 170, pag. 1), mediante l'aggiunta degli attuali 2° e 3° comma. Di conseguenza, il 2° comma va considerato come un'eccezione, e di conseguenza, va interpretato restrittivamente. Orbene, estendere i vantaggi del 2° comma ad eventi anteriori all'entrata in servizio costituisce un'interpretazione singolarmente estensiva e contraria allo «spirito dello Statuto».

2.3. Per quanto riguarda gli atti istruttori chiesti al ricorrente nelle conclusioni in ulteriore subordine, la Commissione sostiene che non possono essere compiuti. La commissione d'invalidità aveva il compito di accertare il nesso causale ed ha concluso espressamene per la sua inesistenza.

V — La fase orale

All'udienza del 27 ottobre 1983, il ricorrente, con l'avv. E. Lebrun, e la Commissione, con l'avv. C. Verbraeken, in qualità di agente, hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dello stesso giorno.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1982, il sig. Hartog Cohen, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all'annullamento della decisione 27 novembre 1981 della commissione d'invalidità e della decisione 11 dicembre 1981 della Commissione, che gli hanno negato la pensione d'invalidità a norma dell'art. 78, 2° comma dello Statuto del personale, pur attribuendogliela a norma del 3° comma dello stesso articolo.

2 L'art. 78, il cui 1° comma attribuisce ai dipendenti il diritto alla pensione d'invalidità qualora siano colpiti da un'invalidità permanente totale, dispone nel 2° e nel 3° comma quanto segue:

«Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuta nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % dello stipendio base del funzionario.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età».

3 Dal fascicolo si desume che il ricorrente, cittadino olandese, nato il 17 dicembre 1917, era dipendente della Commissione dal 1° giugno 1970 e occupava, da ultimo, un posto di grado LA/4 presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione.

4 Il 27 novembre 1981 una commissione d'invalidità, costituita ad iniziativa della Commissione, concludeva che il ricorrente era colpito «da invalidità permanente totale che lo mette nell'impossibilità di svolgere mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera e che, per questo motivo, deve cessare di lavorare presso la Commissione». Inoltre, la commissione d'invalidità dichiarava che l'invalidità del ricorrente «non è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio delle sue mansioni, da una malattia professionale o da un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico né dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui».

5 L'11 dicembre 1981 la Commissione, viste le conclusioni della commissione d'invalidità, decideva di attribuire al ricorrente una pensione d'invalidità da liquidarsi a norma dell'art. 78, 3° comma dello Statuto.

6 Il 10 marzo 1982, il ricorrente proponeva un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro le decisioni della commissione d'invalidità e della Commissione in data 27 novembre e, rispettivamente, 11 dicembre 1981. Nel reclamo il ricorrente sosteneva che la sua attuale invalidità era la conseguenza diretta dell'attività svolta nella resistenza olandese durante la seconda guerra mondiale e, quindi, di un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico, che gli dava diritto ad una pensione d'invalidità da liquidarsi a norma dell'art. 78, 2° comma dello Statuto.

7 Il reclamo del ricorrente veniva respinto espressamente con lettera della Commissione in data 5 ottobre 1982. In questa lettera la Commissione rile-

vava che la questione principale sollevata nel reclamo era se, per dare diritto alla pensione a norma dell'art. 78, 2° comma dello Statuto, l'atto di abnegazione dovesse aver avuto luogo mentre l'interessato era in servizio presso le Comunità. Dopo aver risolto in senso affermativo la questione, la Commissione dichiarava che, stando così le cose, non v'era motivo di riconvocare la commissione d'invalidità onde farle riesaminare il caso.

8 Il ricorrente ha allora proposto il presente ricorso diretto, in via principale, all'annullamento delle decisioni della commissione d'invalidità e della Commissione in data 27 novembre e, rispettivamente, 11 dicembre 1981, ed alla condanna della Commissione a pagare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982, la pensione d'invalidità nella percentuale stabilita dall'art. 78, 2° comma dello Statuto. In subordine, il ricorrente chiede che la Corte statuisca che detto comma vale pure nel caso dell'atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico prima dell'entrata in servizio presso le Comunità e disponga inoltre la convocazione di una nuova commissione d'invalidità. Infine, in via d'ulteriore subordine, il ricorrente chiede che la Corte, prima di procedere oltre, disponga tutti gli atti istruttori opportuni onde accertare se la commissione d'invalidità abbia esaminato la questione del nesso causale fra l'invalidità del ricorrente e l'attività da lui svolta nella resistenza olandese durante la guerra 1940-1945.

9 A sostegno il ricorrente deduce che le decisioni impugnate sono inadeguatamente motivate e sono inficiate da un errore di fatto o di diritto. In particolare dalla decisione della commissione d'invalidità non si desumerebbe che questa abbia esaminato la questione del nesso causale fra l'atto di abnegazione di cui trattasi e l'invalidità del ricorrente.

10 Per dirimere la lite è opportuno risolvere anzitutto la questione preliminare, sollevata dalla Commissione sin dalla risposta al reclamo del ricorrente e vertente sull'interpretazione dell'art. 78, 2° comma dello Statuto. Se infatti si dovesse ritenere che l'atto di abnegazione, per dar diritto alla pensione a norma di detto comma, debba essere stato compiuto dopo che il dipendente è stato assunto dalle Comunità, il ricorso sarebbe comunque infondato.

11 In proposito il ricorrente rileva che la lettera dell'art. 78, 2° comma dello Statuto non indica che l'atto di abnegazione debba essere stato compiuto mentre il dipendente si trovava in servizio presso le Comunità e sostiene che un'interpretazione restrittiva del genere va respinta. In primo luogo, la lettera della disposizione sarebbe chiara e non avrebbe quindi bisogno d'interpretazione; in secondo luogo, la stessa disposizione preciserebbe, per l'ipotesi d'infortunio, che questo deve avvenire durante lo svolgimento o in occasione dello svolgimento delle mansioni. Il legislatore quindi, dove intendeva limitare l'applicazione della disposizione, l'avrebbe indicato espressamente, cosa che non ha fatto per quanto riguarda l'atto di abnegazione. Inoltre, l'interpretazione restrittiva sarebbe in contrasto con lo spirito della disposizione ed iniquo; si tratterebbe di ricompensare un comportamento di alta qualità umana, il cui merito non sarebbe diverso a seconda dell'epoca in cui si è manifestato. Infine, le conseguenze dannose dell'atto si sarebbero avute mentre il ricorrente era in servizio presso le Comunità.

12 Va ricordato che, fino al 1° luglio 1972, lo Statuto non faceva distinzione fra le varie circostanze che avevano causato l'invalidità totale del dipendente. Fino a detta data, la pensione d'invalidità veniva liquidata in una percentuale unica, pari alla percentuale massima della pensione d'anzianità. Solo col regolamento del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473, che ha modificato lo Statuto del personale delle Comunità europee (GU L 160, 1972, pag. 1), la percentuale è stata ridotta, nei casi normali, a quella della pensione d'anzianità cui il dipendente avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età e la percentuale massima è stata riservata a casi eccezionali in cui l'invalidità sia stata causata da circostanze determinate.

13 Il 2° comma dell'art. 78 va quindi considerato come una norma eccezionale, il che deve indurre alla prudenza per quanto riguarda l'interpretazione estensiva. Ciò premesso, non si può accogliere la tesi del ricorrente secondo la quale la mancanza, in detto comma, dell'indicazione del momento in cui l'atto di abnegazione dev'essere stato compiuto basterebbe per risolvere la questione d'interpretazione sollevata.

14 Nemmeno può essere accolto l'argomento *a contrario* tratto dalla disposizione relativa agli infortuni sul lavoro. La precisazione secondo cui l'infortu-

nio dev'essere avvenuto durante lo svolgimento o in occasione dello svolgimento delle mansioni del dipendente ha unicamente lo scopo di escludere gli infortuni della vita privata.

15 È quindi opportuno esaminare il contesto della disposizione di cui è causa e, in particolare, gli scopi perseguiti dalla modifica avvenuta nel 1972.

16 In proposito rincresce che la motivazione del sopramenzionato regolamento n. 1473/72 nulla indichi circa i motivi specifici delle varie modifiche apportate, e si limiti a richiamarsi in generale alla esperienza fatta. Orbene, in corso di causa, la Commissione ha dichiarato, senza essere contraddetta dal ricorrente, che la modifica delle disposizioni relative alla pensione d'invalidità aveva lo scopo di evitare prestazioni eccessive.

17 È conforme a questo scopo interpretare la nuova normativa nel senso di escludere dal campo d'applicazione del 2° comma i fatti che siano avvenuti esclusivamente prima dell'entrata in servizio del dipendente. Inoltre, un'interpretazione del genere non lede affatto l'interesse delle Comunità di evitare che i dipendenti si astengano dal compiere atti del genere per timore delle conseguenze economiche per sé e par la loro famiglia.

18 Non si può nemmeno accogliere l'argomento del ricorrente secondo il quale quest'interpretazione sarebbe iniqua nei confronti del dipendente che abbia compiuto un atto del genere prima di essere assunto. Il risarcimento dell'invalidità causata da atti compiuti nell'interesse pubblico, e, in particolare in tempo di guerra, è in via generale disciplinato dalle leggi degli Stati membri. Nel nostro caso si desume dal fascicolo che le autorità olandesi, avendo riconosciuto che l'invalidità del ricorrente si trovava in relazione di causa ad effetto con le attività da lui svolte nella resistenza olandese, gli hanno effettivamente attribuito una pensione straordinaria per tale motivo. Appare difficile ammettere che il semplice fatto dell'assunzione presso le Comunità venticinque anni dopo dette attività gli rechi un vantaggio che andrebbe ad aggiungersi alla ricompensa attribuita in forza delle leggi nazionali.

19 Da tutto quanto precede discende che l'art. 78, 2° comma dello Statuto va interpretato nel senso che non attribuisce la pensione di invalidità nella percentuale massima al dipendente il quale, come il ricorrente, sia stato colpito da invalidità permanente totale a causa di un atto di abnegazione compiuto nell'interesse pubblico, ma prima dell'entrata in servizio presso le Comunità.

20 Ne consegue che il ricorso va respinto, senza che sia necessario statuire sui restanti mezzi del ricorrente.

Sulle spese

21 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi

LA CORTE (Seconda Sezione),

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.**

Bahlmann Pescatore Due

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 novembre 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della Seconda Sezione

K. Bahlmann